

## **Incarichi legali degli enti pubblici: la “cantonata” di Cantone.**

Non ci siamo riusciti. Fino al giorno prima dell'approvazione da parte di ANAC delle Linee guida nell'incontro con il Presidente dell'ANAC avevamo tentato di far limitare l'ambito delle linee guida in materia di incarichi degli enti pubblici ai soli affidamenti continuativi, escludendo i singoli mandati difensivi che non sono appalti.

In questo ci eravamo appellati in primo luogo al principio di “competenza”, in relazione al chiaro dettato del Codice degli appalti che prevede non solo l'esclusione espressa di questi incarichi, ma anche la precisa definizione dei contratti oggetto della disciplina del codice stesso e quindi dei poteri dell'ANAC.

Avevamo poi invocato le considerazioni espresse non solo dall'Unione, ma prima ancora dal Consiglio Nazionale Forense, sulla specificità della figura dell'avvocato rispetto alla generalità dei fornitori di servizi e sulla natura necessariamente fiduciaria del rapporto intercorrente tra avvocato e assistito, anche quando quest'ultimo sia un ente pubblico.

Il nostro apporto è stato esteso anche all'illustrazione degli effetti pratici perversi che la procedimentalizzazione della procedura di scelta dell'avvocato crea, anche a voler salvaguardare i profili dell'esperienza e della competenza, dal momento che qualsiasi comparazione tende a rendere determinante il fattore del costo, scatenando la guerra al ribasso.

Una china che finisce per danneggiare la stessa Pubblica Amministrazione privata del diritto alla libera scelta del proprio difensore e messa in condizioni di subire l'esito di procedure in cui il merito e la competenza vengono inevitabilmente messi in secondo piano.

Il testo delle nuove linee guida ANAC dà sì atto dell'esistenza della disciplina sull'equo compenso, ora intervenuta a porre un principio che le pubbliche amministrazioni devono comunque garantire, e che rende impossibili quelle gare al massimo ribasso che si sono diffuse nella prassi.

Ma le indicazioni fornite risultano di assai problematica applicazione, rischiando in particolare di provocare gravi difficoltà operative nella formazione e nella gestione di elenchi di professionisti.

Il tutto in pretesa applicazione di principi comunitari che in realtà andrebbero in tutt'altra direzione.

A questo punto non ci resta altra strada che quella del contenzioso che confidiamo di poter percorrere insieme al Consiglio nazionale forense e ai principali Consigli degli Ordini degli Avvocati.

Umberto Fantigrossi